

# CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

### SEGRETARIO COMUNALE

Determina del Responsabile del Servizio N. 24 del 23/05/2024 PROPOSTA N. 689 del 23/05/2024

**OGGETTO:** Ricorso al Giudice di Pace pervenuto al Prot. n. 11.020 del 12.04.2024.Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio. CIG B1CDEC8273.

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.2024, di approvazione del DUP – (documento unico di programmazione) 2024- 2026;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2024, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 in data 15/03/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 15.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2024;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**RILEVATO** che, ai sensi della vigente Architettura organizzativa, modificata da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 09.02.2023 il Segretario Generale è investito della responsabilità dell'Ufficio "Cura del Contenzioso";

ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

### PREMESSO che:

- in data 23.11.2022 perveniva al protocollo comunale n. 27.397 richiesta di risarcimento danni arrecati in data 16.11.2023 all'autovettura di proprietà della segnalante a seguito di allagamento della strada comunale Via Tre Croci determinatosi dopo la caduta di abbondante pioggia;
- la predetta pratica veniva prontamente trasmessa al Broker comunale ai fini dell'apertura del sinistro sula polizza RCT/O stipulata dal Comune con la compagnia UnipolSai;
- in data 21.04.2022 il citato Broker trasmetteva al Comune la comunicazione di reiezione del sinistro da parte della compagnia UnipolSai poiché il sinistro medesimo non risultava compreso fra le garanzie della polizza, la quale copriva i danni causati da spargimento d'acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o condotte in genere e non ad esondazioni in genere o a rigurgito o insufficiente deflusso da parte della rete fogniaria;
- con nota acquisita al prot. n. 31.466 in data 16.11.2023 pervenuta a mezzo pec la Camera di Conciliazione Forense- Organismo non autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, con sede in Pescara presso Palazzo di Giustizia in Via Lo Feudo, comunicava la presentazione della istanza di mediazione promossa dalla proprietaria dell'autovettura

- danneggiata di cui sopra, assistita e difesa per il relativo procedimento dall'Avv. Emma Abbandonato del Foro di Pescara;
- con nota Prot. n. 31.738 del 20.11.2023 il Responsabile del Servizio Contenzioso comunicava l'istanza di mediazione di cui sopra al broker assicurativo per il successivo inoltro alla compagnia Unipol al fine di verificare la disponibilità di quest'ultima a fornire il patrocinio legale in fase di mediazione,
- in data 27.11.2023, con nota pervenuta al Prot. n. 32.340, il Broker confermava, in merito al contenzioso incardinato con l'istanza di mediazione, la necessità che il Comune vi provvedesse in proprio ed in autonomia, non avendo la Compagnia manifestato l'intenzione di assumerne la conduzione mediante conferimento di incarico difensivo a legale proprio fiduciario;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 13.12.09.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, si autorizzava il Sindaco, in qualità di legale rappresentante, ad aderire alla procedura di mediazione, la quale si concludeva con esito negativo, come da "Verbale di mancato accordo all'esito del primo incontro", trasmesso dalla Camera di Conciliazione Forense e pervenuto al prot. n. 4869 del 16.02.2024;
- in data 12.04.2024 perveniva al Prot. n. 11.020 Ricorso ex artt. 316 ss. e 281 decies c.p.c. avanti il Giudice di Pace di Pescara a firma dell'Avv. Emma Abbandonato con il quale la parte istante torna a chiedere;
  - a) di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di Cepagatti per il sinistro occorso in data 16.11.2021;
  - b) di condannare il medesimo Comune al pagamento della somma di € 3.689,14 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, anche della fase di mediazione ed onorari del giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge;
- l'udienza di comparizione delle parti risulta già fissata dal Giudice adito per il giorno 24.06.2024, con assegnazione al resistente del termine per la costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 07.05.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale:

- si è stabilito di costituirsi nel predetto giudizio introdotto con Ricorso firma dell'Avv. Emma Abbandonato, notificato in data 12.04.2024 Prot. n. 11.020, e proposto innanzi al Giudice di Pace di Pescara:
- si è autorizzato il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, a conferire incarico legale per la rappresentanza e difesa di questo Ente nel procedimento in parola;

**CONSIDERATO** che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

**CONSIDERATO** che l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale in un procedimento giudiziario che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali;

**RICHIAMATO** l'articolo 56 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36 che testualmente prevede:

1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:

[...]
h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

[...]

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; [...]

**ATTESO** che l'articolo 13 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, che l'affidamento dei contratti esclusi, che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli nn. 1(risultato), 2 (fiducia) e 3 (accesso al mercato);

### **CONSIDERATO:**

- che il Comune di Cepagatti dispone di un elenco aperto di avvocati esterni, recentemente costituito, cui conferire gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;
- nondimeno, nel caso di specie, appare opportuno e conveniente per l'Ente conferire l'incarico in questione all'Avv. Walter Rapattoni, alla luce della ampia conoscenza già acquisita dal medesimo sulla materia del contendere per aver assistito il Comune in occasione della procedura di mediazione svoltasi in precedenza, e dunque sostanzialmente per ragioni di complementarietà con incarico già espletato;

**DATO ATTO** che lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere in data 09.05.204 a mezzo PEC Prot. n. 13281 un preventivo di spesa per l'assistenza e difesa legale nel giudizio in parola all'Avv. Walter Rapattoni assegnando il termine del 15.05.2024 per il riscontro;

VISTA la nota pec registrata al protocollo generale dell'Ente al n° 13.538 del 13.05.2024, successivamente integrata con nota pec pervenuta al Prot. n. 14.658 del 21.05.2024, con la quale l' Avv. Rapattoni ha comunicato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico in argomento per l'importo di € 1.012,00 oltre spese generali 15%, Cassa avvocati 4% e bollo, per un totale di € 1.212,35;

**PRECISATO** che l'importo predetto dovrà intendersi quale spesa massima comprensiva degli accessori di legge e delle spese vive, a finanziamento della intera prestazione professionale;

ACCERTATA la congruità e l'equità del compenso richiesto dall'Avv. Rapattoni, in linea con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31dicembre2012,n.247", come modificato ad opera del decreto ministeriale n. 147 del 13.08.2022, in quanto inferiore ai parametri medi per i conteziosi avanti il Giudice di Pace di valore compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00;

**RITENUTO**, pertanto, di dover conferire all' Avv. Rapattoni Walter l'incarico di assistenza dell'Ente nella procedura in parola,

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 183;

#### VISTE:

- la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da Cassa Forense, pervenuta al prot. n. 13.538 del 13.05.2024;
- le dichiarazioni relative all'insussistenza di conflitti di interesse e in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pervenute al medesimo protocollo di cui sopra;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il codice CIG B1CDEC8273 da parte di Anac, ai sensi della delibera Anac n. 584 del 19.12.2023;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui sopra:

Di conferire all'Avv. Walter Rapattoni, con Studio legale in Pescara - Via Teramo n. 10, l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa del Comune di Cepagatti nel giudizio introdotto avanti il Giudice di Pace di Pescara con ricorso ex artt. 316 ss. e 281 decies c.p.c. pervenuto al Prot. comunale n. 11.020 del 12.04.2024, meglio specificato in premessa;

Di impegnare, per l'affidamento dell'incarico di cui sopra, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.212,35 oneri inclusi;

Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul cap. 139/10 del Bilancio di previsione c.e.;

Di stipulare con l'Avv. Rapattoni la convenzione di incarico secondo lo schema allegato;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2023;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis.

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 3) Di rendere noto a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è ila Dott.ssa Stefania Pica;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento: all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di demandare a successivi atti l'adozione dei provvedimenti di liquidazione delle spese impegnate con il presente atto, che verranno adottati dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dagli operatori economici nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità delle prestazioni o dei servizi resi;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse.

Avverso il presente atto è ammesso, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporre eventualmente entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

# DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventiquattro	il giorno	del mese	e di maggio	
		TRA		
il Comune di Cepagatti (di s Stefania Pica, domiciliato p qualità di Responsabile del S	per la carica presso i	l Comune stesso, con	•	C
		E		
l'Avvocato Walter RAPA	TTONI, con stud	io in Pescara in V	Via Teramo n. 1	0, codice fiscale
Premesso:				

- che il Comune di Cepagatti deve resistere nel giudizio introdotto avanti il Giudice di Pace di Pescara, pervenuto al protocollo comunale n. 11.020 del 12.04.2024, ila cui prima udienza è fissata al 24.06.2024;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 07.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva a costituirsi nel giudizio di cui sopra, rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato ad litem;
- che con Determinazione del Segretario Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ si procedeva alla individuazione e nomina dell' avvocato cui affidare l'incarico di cui sopra nella persona dell'Avv. Walter Rapattoni del Foro di Pescara;
- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per euro 1.212,35 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 14.658 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1)Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all' Avvocato Walter Rapattoni l'incarico di assistenza legale dell'Ente nella procedura di mediazione richiamata in premessa.

- 2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.
- In particolare la misura del compenso è stato previamente resa nota al Comune con il preventivo adeguato all'importanza dell' opera già assunto a prot. n. 14.658 del 21.05.2024 e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita, salvo quanto previsto al successivo punto 8).
- 3) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà in base al preventivo presentato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2) del presente disciplinare.

ll CIG da riportare sulle fatture è il seguente: B1CDEC8273.

- 4) Il Comune di regola non corrisponde acconti, salvo il caso di richieste debitamente motivate dal professionista.
- 5) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- 6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli eventuali acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, o si rendano necessarie prestazioni aggiuntive, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.
- 7) L' avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- 8) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non

comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

- 9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
- 10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
- 11) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 12) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 13) Il legale si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti.
- 14) Il legale si obbliga a comunicare al Responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.
- 15) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice civile, a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- 16) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.
  17) Il legale nominato è assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con polizza n. a copertura degli eventuali danni provocati nell'esercizio professionale.
- 28) Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 informa il legale che ne prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- 19) La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CEPAGATTI PROFESSIONISTA IL

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

COMUNE DI CEPAGATTI PROFESSIONISTA

IL

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale.

# VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 689 del 23/05/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PICA STEFANIA in data 23/05/2024

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 689 del 23/05/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

### Dati contabili:

### **IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio			io	Piano dei Conti		Importo
AIIIIO				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	139	10	1	01	11	1	03	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.212,35

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 23/05/2024.

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 863

Il 23/05/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 580 del 23/05/2024 con oggetto: Ricorso al Giudice di Pace pervenuto al Prot. n. 11.020 del 12.04.2024.Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio. CIG B1CDEC8273.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PICA STEFANIA il 23/05/2024.